



Regione Lombardia

DECRETO N. 10994

Del 22/09/2020

Identificativo Atto n. 4180

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2020/2021. GIORNATE INTEGRATIVE SETTIMANALI DI CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO PER IL PERIODO COMPRESO TRA L'1 OTTOBRE E IL 30 NOVEMBRE 2020 NEI TERRITORI DI COMPETENZA DELLE STRUTTURE AGRICOLTURA. FORESTE, CACCIA E PESCA DI BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA, PAVIA LODI-PAVIA E VALPADANA-MANTOVA.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico – Venatorie

VISTE:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e, in particolare:
 - l'art. 18, comma 5 che prevede che “il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è comunque sospeso”;
 - l'art. 18, comma 6 che prevede che “fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre”;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e, in particolare:
 - l'art. 40, comma 6 che prevede che “il numero delle giornate di caccia settimanale non può essere superiore a tre a scelta, con l'esclusione del martedì e del venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso”;
 - l'art. 40, comma 8 che prevede che “fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, disciplinano diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali di caccia”;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 3425 “Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2020/2021” e in particolare il punto 2.e, che dispone che l'eventuale integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e



Regione Lombardia

novembre, ai sensi dell'art. 1 comma 6 sopra citato, sia disposta con provvedimento del competente dirigente della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi;

- la deliberazione di Giunta regionale 16 marzo 2020, n. 2942 "Determinazioni in ordine alla restituzione del tesserino venatorio ai sensi dell'art. 22, comma 6 l.r. 26/93 ed in attuazione del DPCM 8 marzo 2020";
- il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 21 maggio 2020, n. 6068 "D.g.r. n. 2942 del 16 marzo 2020. Ulteriori determinazioni in ordine alla restituzione del tesserino venatorio ai sensi dell'art. 22 c. 6 l.r. 26/93";
- il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 14 settembre 2020, n. 10641 "Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2020/2021. Riduzione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo delle specie: allodola, combattente, moretta, moriglione, pavoncella, pernice bianca, quaglia";

CONSIDERATO che, in seguito alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte a livello nazionale e regionale, il decreto n. 6068/20 sopra citato ha prorogato in via definitiva al 30 giugno 2020 il termine per la restituzione, da parte dei cacciatori, dei tesserini venatori regionali relativi alla stagione venatoria 2019/20 e che, pertanto, non è stato possibile procedere allo spoglio e catalogazione dei dati di prelievo dell'avifauna migratoria relativi a tale stagione venatoria, in tempo utile per la loro trasmissione all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), come prospettato al medesimo con nota del 05.05.2020;

PRESO ATTO della nota di risposta dell'ISPRA, prot. 20106 del 13.05.2020, con la quale l'Istituto ha espresso il seguente orientamento: "Per quanto riguarda l'integrazione delle tre giornate settimanali di caccia all'avifauna migratoria con due ulteriori giornate, si evidenzia che lo scorso anno codesta Amministrazione aveva trasmesso per la prima volta i dati di tutti i tesserini venatori e nella risposta questo Istituto aveva evidenziato che ciò impediva di effettuare analisi rigorose sugli andamenti degli abbattimenti inducendo in generale a un comportamento prudentiale nelle valutazioni. Pertanto, in assenza dei dati della stagione 2019-2020, a maggior ragione questo Istituto conferma l'approccio conservativo indicato in occasione dell'espressione di un parere sul medesimo argomento lo scorso anno.";

DATO ATTO che, con nota prot. M1.2020.0175584 del 21.07.2020, è stato richiesto



Regione Lombardia

all'ISPRA il prescritto parere per la determinazione di due giornate integrative settimanali nei mesi di ottobre e novembre limitatamente alla forma di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria, sulla base dei dati, già in possesso di ISPRA, inerenti i prelievi della medesima, sia complessivi che relativi alla sola forma di caccia da appostamento fisso, conseguiti dalla stagione venatoria 2015/16 alla stagione venatoria 2018/19 nei territori di competenza delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (di seguito AFCP) di Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria, Pavia Lodi-Pavia e Valpadana- Mantova;

PRESO ATTO del parere con cui ISPRA, con nota prot. 39475 dell'1.09.2020, ha confermato alcune delle valutazioni fornite nella trascorsa stagione venatoria 2019/20, in particolare per le specie allodola (*Alauda arvensis*), codone (*Anas acuta*) e tordo sassello (*Turdus iliacus*), nello specifico:

- allodola e codone: visto lo stato di conservazione nel complesso sfavorevole, è inappropriato prevedere un ulteriore incremento delle giornate di attività venatoria alle specie;
- tordo sassello: invito ad effettuare un più attento monitoraggio del passaggio migratorio, dello svernamento e dell'entità degli abbattimenti ai fini di una corretta gestione venatoria della specie;

PRESO ATTO altresì di quanto indicato da ISPRA nel parere di cui sopra in relazione alle specie moriglione e pavoncella, ovvero la scelta di non esprimere alcuna valutazione tecnica circa la loro cacciabilità e le modalità con cui esercitare il loro prelievo, rimandando alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot n. 0039696 del 28.05.2020, in particolare per la parte che tratta gli aspetti di natura giuridica, laddove si richiede che la caccia alle due specie venga sospesa al fine di evitare rischi di apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea;

PRESO ATTO inoltre delle seguenti, ulteriori valutazioni espresse da ISPRA:

- UTR Brescia: può essere accettata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre e novembre per l'avifauna migratoria cacciata da appostamento;
- UTR Bergamo: dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per i Turdidi;
- UTR Brianza (territori provinciali di Monza e Lecco): per quanto riguarda il territorio provinciale di Monza, possono essere previste due giornate di caccia integrative nei mesi di ottobre e novembre per le specie cesena, merlo, tordo bottaccio e



Regione Lombardia

tordo sassello; per quanto concerne il territorio provinciale di Lecco, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per l'avifauna migratoria cacciata da appostamento nel territorio provinciale;

- UTR Insubria (territorio provinciale di Como e Varese): possono essere previste due giornate di caccia integrative nei mesi di ottobre e novembre per le specie appartenenti alla famiglia dei Turdidi;

- UTR Val Padana (territorio provinciale di Mantova) e UTR Pavia: possono essere previste due giornate di caccia integrative nei mesi di ottobre e novembre per le specie di avifauna migratrice;

CONSIDERATO che l'integrazione delle giornate settimanali per la forma di caccia da appostamento fisso, in quanto circoscritta dalle norme ai mesi di ottobre e novembre, interviene sulle specie di avifauna migratoria nel periodo della migrazione autunnale e pertanto:

- non presenta sovrapposizioni con il periodo riproduttivo e della dipendenza dei giovani dalle cure parentali, indicato per l'Italia nel documento "Key Concepts of article 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of Annex II bird species in the 28 EU member States", adottato dalla Commissione europea nel 2001;

- non incide nel periodo invernale, comunemente individuato tra i mesi di dicembre e febbraio, che rappresenta la fase più critica ai fini della sopravvivenza degli individui;

DATO ATTO pertanto che tale integrazione non interessa due fasi del ciclo vitale annuale delle specie di avifauna migratoria nelle quali occorre adottare un regime gestionale particolarmente cautelativo, ai fini della loro conservazione;

RITENUTO di escludere dalle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso, oggetto del presente atto, le specie allodola (*Alauda arvensis*), codone (*Anas acuta*), combattente (*Calidris pugnax*), moriglione (*Aythya ferina*), moretta (*Aythya fuligula*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*), in coerenza con le riduzioni del loro prelievo disposte dal decreto n. 10641 sopra citato;

RITENUTO altresì, per quanto riguarda i territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo e di Brescia, al fine di alleggerire la pressione venatoria sull'avifauna migratoria in tali territori, di restringere l'arco temporale nel quale prevedere l'integrazione di giornate settimanali di caccia da appostamento fisso oggetto del presente atto, al periodo 1 ottobre – 22 novembre 2020, in luogo del periodo 1 ottobre – 30 novembre 2020, anziché ridurre il numero delle giornate integrative



Regione Lombardia

medesime;

RITENUTO pertanto di prevedere l'integrazione di giornate settimanali di caccia per la forma da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo 1 ottobre – 22 novembre 2020 nei territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo e di Brescia, nonché nel periodo 1 ottobre – 30 novembre 2020 nei territori di competenza delle altre strutture AFCP interessate e limitatamente alle specie di avifauna migratoria elencate nella parte dispositiva del presente atto;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra fra le competenze della scrivente Unità Organizzativa individuate dalla DGR n. XI/2795 del 31 gennaio 2020 e conclude il procedimento nei termini di sessanta giorni previsti, ai sensi della DGR 20 giugno 2014, n. 1974;

VISTO l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di prevedere, limitatamente alla forma di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo compreso tra l'1 ottobre e il 30 novembre 2020, salvo quanto diversamente precisato per i territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo e di Brescia, in aggiunta alle tre giornate settimanali di caccia attualmente consentite, le seguenti giornate integrative, per le specie e i territori di competenza delle strutture AFCP di seguito riportati:

- **Bergamo:** due giornate settimanali integrative per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e merlo, limitatamente al periodo 1 ottobre – 22 novembre 2020;

- **Brescia:** due giornate settimanali integrative per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo, germano reale, alzavola, canapiglia, fischione, marzaiola, mestolone, folaga e gallinella d'acqua, limitatamente al periodo 1 ottobre – 22 novembre 2020;

- **Brianza**

- Monza Brianza: due giornate settimanali integrative per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e merlo;

- Lecco: una giornata settimanale integrativa per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo, germano reale, alzavola, canapiglia, fischione,



Regione Lombardia

marzaiola, mestolone, folaga e gallinella d'acqua;

- **Insubria**

- Como: due giornate settimanali integrative per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e merlo;

- Varese: due giornate settimanali integrative per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e merlo;

- **Pavia-Lodi**

- Pavia: due giornate settimanali integrative per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo, germano reale, alzavola, canapiglia, fischione, marzaiola, mestolone, folaga e gallinella d'acqua;

- **Val Padana**

- Mantova: due giornate settimanali integrative per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo, germano reale, alzavola, canapiglia, fischione, marzaiola, mestolone, folaga e gallinella d'acqua;

2. di escludere dalle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso oggetto del presente atto, le specie allodola, codone, combattente, moretta, moriglione e pavoncella;

3. di stabilire che il presente atto è immediatamente applicabile;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it

IL DIRIGENTE

ROBERTO DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge